

**INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE  
ACQUISTI

Allegato 2

## CAPITOLATO

PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA  
PRESSO STABILI VARI DELL'INAIL

Gara n. CUI 01165400589201800454

Cig lotto 1 - 7713798B79

Cig lotto 2 - 7713819CCD

Cig lotto 3 - 7713866399

Cig lotto 4 - 77138706E5

Cig lotto 5 - 7713879E50

Cig lotto 6 - 771388641A

## Sommario

<b>PREMESSE</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 1 DEFINIZIONI</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 3 QUADRO NORMATIVO</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 4 DURATA DELL'APPALTO</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 5 VALORE DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 6 PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 7 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO</b> .....	<b>8</b>
<b>ART. 8 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO</b> .....	<b>14</b>
<b>ART. 9 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI E CAMBIO DI APPALTO</b> .....	<b>16</b>
<b>ART. 10 RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO</b> .....	<b>17</b>
<b>ART. 11 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA</b> .....	<b>17</b>
<b>ART. 12 SOGGETTI COINVOLTI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b> .....	<b>17</b>
<b>ART. 13 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO</b> .....	<b>19</b>
<b>ART. 14 VERIFICHE DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI PAGAMENTO</b> .....	<b>20</b>
<b>ART. 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTO</b> .....	<b>21</b>
<b>ART. 16 PENALI</b> .....	<b>24</b>
<b>ART. 17 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DELL'AFFIDATARIO</b> .....	<b>25</b>
<b>ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b> .....	<b>25</b>
<b>ART. 19 SUBAPPALTO</b> .....	<b>26</b>
<b>ART. 20 ONERI FISCALI</b> .....	<b>28</b>
<b>ART. 22 CONTROVERSIE</b> .....	<b>28</b>
<b>ART. 22 RINVIO NORMATIVO</b> .....	<b>28</b>

## PREMESSE

L'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha la necessità di affidare il servizio di vigilanza armata, presso vari stabili adibiti ad uso strumentale come meglio specificato al successivo art. 5.

## ART. 1 DEFINIZIONI

Nel corpo del presente Capitolato con il termine:

**"Istituto"**: si intende l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

**"Direzioni regionali"**: si intende Le Direzioni regionali dell'Inail che, nell'ambito delle regioni di competenza territoriale, presiedono alla gestione e all'esecuzione dei singoli contratti afferenti ai lotti delle singole regioni;

**"Direzione generale"**: si intende La Direzione generale dell'Inail che, nell'ambito della propria competenza funzionale, presiede alla gestione e all'esecuzione del contratto relativo al lotto dei servizi negli immobili ricompresi nel Lotto 1;

**"Obiettivo"** si intende il sito e/o il complesso di edifici e/o l'edificio e/o la porzione di esso, le sue pertinenze nonché gli apparati tecnologici ivi presenti, presso cui il Fornitore esegue la prestazione oggetto del contratto;

**"Guardia Particolare Giurata (GPG)"**: si intende la persona fisica cui la qualità di GPG è stata riconosciuta attraverso il Decreto Prefettizio di nomina;

**"Stazione Appaltante"**: si intende la Direzione centrale acquisti dell'Inail che espleta la procedura;

**"Affidatario" o "Appaltatore" o "Fornitore"**: si intende ciascuna impresa risultata affidataria del servizio in ciascuno dei diversi lotti nei quali è suddivisa la procedura;

**"Responsabile unico del procedimento (Rup)"**: si intende il soggetto che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e della legge n. 241/90, svolge tutti i compiti relativi all'affidamento e alla gestione del presente appalto.

**"Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)"**: s'intende il funzionario incardinato presso la Direzione generale o regionale che, sotto il controllo e la supervisione del RUP, coordina e controlla, anche con l'ausilio di assistenti con funzione di direttori operativi, l'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne il regolare adempimento nei tempi stabiliti e in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali ai sensi di quanto previsto negli articoli 101 e ss. del d.lgs 50/2016 e nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018.

In particolare, effettua le operazioni di verifica di conformità delle prestazioni oggetto del contratto ovvero coordina e controlla le suddette operazioni di verifica di conformità effettuate dai direttori operativi delle diverse strutture territoriali. Rilascia, sotto il controllo e la supervisione del RUP, il certificato di verifica di conformità.

**"assistenti con funzione di direttori operativi" o "direttori operativi"**: s'intendono i soggetti, incardinati presso le diverse Sedi dell'INAIL che, nel rispetto delle disposizioni impartite dal DEC e a lui direttamente riferendo, verificano che,

presso ciascun Obiettivo, i servizi siano eseguiti nei tempi e modi stabiliti negli atti di gara e siano conformi alle previsioni contrattuali;

**“Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac)”**: si intende ciascuna delle persone fisiche, nominate dagli affidatari, in relazione a ognuno dei diversi lotti nei quali è suddivisa la procedura, responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero unica interfaccia verso la stessa, della gestione di tutti gli aspetti del Contratto (qualitativi ed economici) e che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste nell’appalto;

**“Contratto”**: si intende il contratto stipulato, per ciascun lotto, tra l’Inail e il singolo Affidatario.

## **ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO**

L’appalto è suddiviso in n. 6 lotti territoriali, in relazione alla Regione in cui sono ubicate le sedi in cui vengono espletati i servizi.

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei sottoelencati servizi di vigilanza armata meglio descritti nel presente capitolato e nell’allegato 2A in cui sono dettagliati orari, tipologia e modalità di svolgimento dei servizi stessi presso gli stabili compresi in ciascun lotto in cui è suddivisa la presente procedura:

1. vigilanza armata fissa diurna o notturna;
2. vigilanza saltuaria di zona;
3. vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza;
4. intervento su allarme.

## **ART. 3 QUADRO NORMATIVO**

Il servizio dovrà essere effettuato dall’Aggiudicatario nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nonché nel rispetto di tutte le normative emanate in tema di vigilanza privata, in particolare:

- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 recante «Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza» e s.m.i.;
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 di «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza» e s.m.i.;
- L. 15 luglio 2009, n. 94 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;
- Decreto del Ministro dell’Interno 1 ottobre 2010, n. 269, recante «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti»;
- Decreto del Ministro dell’Interno del 4 giugno 2014 n. 115 «Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l’espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza

privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente».

#### **ART. 4 STIPULA DEI CONTRATTI E DURATA DELL'APPALTO**

Per ciascun lotto il contratto di appalto sarà stipulato a cura del competente direttore regionale il quale provvederà ad individuare un nuovo Responsabile del procedimento che avrà la competenza alla gestione complessiva dello specifico contratto.

I contratti sono immediatamente efficaci tra le parti e, pertanto, le prestazioni oggetto di ciascun lotto possono avere inizio senza che intervenga alcun provvedimento approvativo.

Il contratto di appalto relativo a ciascun lotto ha durata complessiva di quattro anni, a decorrere dalla data di stipula e l'avvio dei servizi risulterà da apposito verbale firmato dal Dec e dal Ruac relativi a ciascun lotto.

Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra il Ruac e il Dec e recare la firma congiunta di entrambe le parti. Dopo la sottoscrizione il verbale deve essere trasmesso al Rup. La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione dei servizi presso gli stabili nei singoli lotti.

Nell'ambito di ciascun lotto territoriale, i servizi presso i singoli obiettivi, potranno essere avviati in date diverse per motivi organizzativi o collegati alla conclusione del contratto con i fornitori uscenti.

I contratti possono essere rinnovati alle medesime condizioni, per una durata pari a un anno ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016.

La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà, inoltre, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'amministrazione.

#### **ART. 5 VALORE DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Il valore stimato dell'appalto per la durata di quattro anni è pari a Euro **12.496.000,00** che sarà sottoposto a ribasso in sede di offerta, suddiviso tra i vari lotti secondo la tabella 1.

Considerato che nelle prestazioni oggetto del presente appalto sono ipotizzabili rischi interferenziali, come da Documenti ricognitivi di valutazione dei rischi standard da interferenza redatti ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, del d.lgs. 81/2008, il costo degli oneri della sicurezza, al netto dell'IVA, è complessivamente quantificato in euro 59.280,00 non assoggettabile a ribasso e non compreso nel suindicato importo totale. Considerando altresì la durata del contratto comprensiva anche dell'eventuale opzione di rinnovo, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo massimo

stimato dell'appalto, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad euro **15.620.000,00** Iva esclusa.

Il datore di lavoro di ciascun immobile, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, integra il Duvri, adattandolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui viene espletato l'appalto. L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, è parte costitutiva degli atti contrattuali.

Il pagamento degli oneri per la sicurezza di cui al citato Duvri viene effettuato previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.

Trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera – così come definiti dall'art. 50 del d.lgs. 50/2016 - gli importi posti a base di gara sono stati calcolati dalla stazione appaltante, anche tenendo conto dei costi della manodopera individuati come da tabella 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la presente procedura è suddivisa in 6 lotti in relazione alla Regione in cui è espletato il servizio con i valori comprensivi dei costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso, indicati nella seguente tabella 1:

Lotti	Descrizione	Importo per quattro anni (IVA esclusa)			colonna d) Importo stimato per rinnovo di un anno (IVA esclusa)	Colonna e) Importo complessivo stimato dell'appalto (IVA esclusa): <b>a)+d)</b>
		colonna a) Importo a base di gara (IVA esclusa)	Colonna b) Costi della Sicurezza da interferenze non soggetti al ribasso	Colonna c) Costo stimato della Manodopera		
1	Direzione generale e Lazio	<b>9.188.000,00</b>	<b>18.240,00</b>	6.832.000,00	2.297.000,00	<b>11.485.000,00</b>
2	Friuli Venezia Giulia	<b>404.000,00</b>	<b>11.400,00</b>	311.000,00	101.000,00	<b>505.000,00</b>
3	Sardegna	<b>508.000,00</b>	<b>4.560,00</b>	402.500,00	127.000,00	<b>635.000,00</b>
4	Puglia	<b>632.000,00</b>	<b>9.120,00</b>	498.500,00	158.000,00	<b>790.000,00</b>
5	Calabria	<b>1.556.000,00</b>	<b>13.680,00</b>	1.221.000,00	389.000,00	<b>1.945.000,00</b>
6	Basilicata	<b>208.000,00</b>	<b>2.280,00</b>	163.000,00	52.000,00	<b>260.000,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>12.496.000,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>9.428.000,00</b>	<b>3.124.000,00</b>	<b>15.620.000,00</b>

Tabella1

## **ART. 6 PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA**

Il servizio dovrà essere svolto da personale dipendente dell'appaltatore, esperto, formato e abilitato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia (art. 138 TULPS e ss.mm.ii.) e qualificato come Guardia Particolare Giurata armata in possesso della prescritta licenza di porto d'armi in corso di validità (art. 42 TULPS e ss.mm.ii.). Il personale, durante l'orario di lavoro, dovrà indossare l'uniforme, essere munito di pistola e di un apparecchio adatto per il collegamento con la Centrale Operativa a mezzo radio o cellulare che dovrà rimanere sempre attivo per garantire la possibilità di interventi coordinati. Dovrà portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della ditta di appartenenza.

Durante la permanenza nei locali dell'Inail il personale addetto alla vigilanza dovrà esprimersi correttamente in lingua italiana e mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale dell'Inail sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici e attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'Istituto stesso.

Il personale del Fornitore adibito ai servizi ha l'obbligo di riservatezza in merito a quanto può venire a sua conoscenza durante l'espletamento dei servizi, con particolare riferimento alle informazioni relative al personale e all'organizzazione delle attività svolte dalla Stazione Appaltante.

Nello specifico il Fornitore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.

Il Fornitore deve perciò impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni della Stazione Appaltante impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lamentela da parte della Stazione Appaltante. Il Fornitore risponde civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Stazione Appaltante, derivati da comportamenti imputabili a negligenza dei propri dipendenti.

Il personale deve essere in grado di utilizzare le apparecchiature tecnologiche di controllo esistenti e/o di futura installazione dell'Inail, delle quali deve segnalare immediatamente all'Inail ogni guasto o malfunzionamento, sopperendo comunque alle carenze tecnologiche con idonee misure di prevenzione.

In caso di malfunzionamento di qualunque apparato preposto alla sicurezza dell'immobile e dei beni in esso contenuti, il personale provvede a mettere in sicurezza l'edificio, dandone immediatamente informativa all'Inail.

## **ART. 7 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di vigilanza armata di cui all'art. 2 dovrà essere svolto con tempi e modalità descritti nel presente capitolato. Esso comprende le seguenti attività che saranno diversamente articolate ed effettuate per ciascuna struttura destinataria, come meglio indicato nell'allegato 2°.

### 1) Vigilanza armata fissa agli ingressi dell'edificio

Il servizio di vigilanza armata fissa diurna o notturna consiste nel piantonamento fisso di una o più guardie giurate armate e in uniforme, munite di idoneo equipaggiamento al fine di garantire la massima sicurezza dell'obiettivo e dei suoi ospiti, munite di apparato radio ricetrasmittente o di idoneo strumento di intercomunicazione a distanza con la Centrale Operativa dell'istituto di vigilanza.

Il servizio, è svolto dalle GPG presso l'Obiettivo con presenza continuativa per l'esecuzione delle operazioni richieste, quali, ad esempio, il controllo antintrusione e la sorveglianza.

Il Fornitore deve garantire la presenza costante della GPG presso l'Obiettivo, nei luoghi e nelle fasce orarie definiti nel presente capitolato e relativi allegati nonché nell'offerta tecnica, a titolo indicativo e non esaustivo si riferiscono a:

- Attività da svolgere presso luoghi o locali idonei messi a disposizione dalla stazione appaltante per il controllo dei movimenti di persone e/o di cose in entrata e in uscita dagli accessi disponibili, anche attraverso l'utilizzo di apparati tecnologici di sicurezza (es. monitoraggio impianto di videosorveglianza presso le sale regia ove presenti nonché di tutti gli altri impianti) messi a disposizione dalla stazione appaltante;
- Ispezioni estemporanee, da eseguirsi durante il turno di servizio, compatibilmente con il mantenimento dell'appropriato livello delle garanzie di sicurezza anticrimine e antinfortunistica.

La GPG deve assicurare, a titolo indicativo e non esaustivo:

- La vigilanza affinché non siano effettuati danneggiamenti, atti di sabotaggio, furti e deturpazioni dell'Obiettivo e dei beni in esso presenti;
- L'attivazione e la disattivazione degli apparati tecnologici di sicurezza anticrimine ove presenti presso ciascun Obiettivo e dei quadri elettrici;
- L'apertura, la chiusura dello stabile ad orari concordati con il Datore di lavoro e il controllo degli accessi;



- L'individuazione e la segnalazione di principi d'incendio, perdite d'acqua, fughe di gas;
- Il rilievo di fatti, indizi e situazioni che ravvisino la potenziale compromissione del livello di sicurezza dell'Obiettivo nonché eventuali ipotesi di reato;
- La messa sotto controllo di comportamenti impropri nonché l'intervento, solo se necessario, in caso di reato, e la segnalazione immediata alle forze dell'ordine;
- La gestione delle segnalazioni di allarme (comprese le fughe idriche e fumi diversi, blocco ascensori ecc.) contattando, a seconda delle necessità, le ditte manutentrici degli impianti stessi o la Sala Operativa, la quale invierà le autopattuglie radiocollegate competenti per territorio e/o limitrofe e, se necessario, le forze pubbliche dell'ordine o del soccorso;
- La gestione remota degli ingressi secondari, quando non custoditi, da attuarsi mediante servizio citofonico e/o videocitofonico esistente, in tutti i casi in cui le posizioni non siano direttamente presidiate;
- L'allontanamento dall'Obiettivo di persone estranee all'attività dell'Obiettivo stesso;
- Il rilievo di anomalie negli apparati tecnologici di sicurezza anticrimine eventualmente installati presso l'Obiettivo;

La gestione degli impianti di sicurezza mediante:

- monitoraggio di tutte le indicazioni riscontrabili dai sistemi di allarme;
- verifica della funzionalità di tutti gli allarmi;
- ripristino della centrale di controllo in caso di interruzione di funzionamento;
- segnalazione immediata di eventuali guasti e/o manomissioni;
- conoscenza della dislocazione dei quadri elettrici e di tutte le apparecchiature di emergenza e capacità di attivazione/disattivazione mediante interruttori in caso di necessità legate al servizio; in particolare le guardie dovranno essere in grado di eseguire le manovre necessarie per riportare, in caso di guasto, gli ascensori al piano.
- la compilazione del Rapporto di evento anomalo;
- Ogni altra attività coerente con il Servizio di vigilanza attiva.

Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente, il Fornitore deve dotare la GPG addetta al servizio di vigilanza fissa di almeno quanto segue:

- Ricetrasmittitore portatile, operante sulla frequenza di Istituto, con batteria di capacità adeguata alla durata del turno di servizio, con chiamata selettiva;
- Trasmettitore portatile personale per la segnalazione di "uomo disteso", ove tale prestazione non sia già incorporata nel ricetrasmittitore;
- Smartphone o tablet, con batteria di capacità adeguata alla durata del turno di servizio e con possibilità di scattare fotografie, in grado di effettuare telefonate di servizio.

Oltre ai servizi sopra descritti potrà essere richiesto al Fornitore, con apposito ordine di servizio, un servizio a misura che preveda, entro 24 ore dalla richiesta, la disponibilità aggiuntiva di guardie particolari giurate fino a 5 addetti da utilizzare per particolari eventi e/o manifestazioni. Per tale servizio saranno applicati, a seconda del caso, i prezzi uomo/ora indicati dal fornitore nell'offerta economica, per le ore diurne dei giorni feriali ovvero i prezzi uomo/ora validi per orari notturni, e giornate prefestive e festive.

## 2) Vigilanza saltuaria di zona

Il Fornitore deve organizzare e mantenere attiva una struttura mobile, composta al minimo da due GPG a bordo della stessa vettura, munita di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso calamitato, di proprietà o nella disponibilità del Fornitore, con i contrassegni distintivi e il logo approvati dalle Autorità competenti, operativa nelle fasce orarie e secondo le modalità definite nell'offerta tecnica, idonea a effettuare presso l'Obiettivo una serie di controlli finalizzati a garantire l'appropriato livello di sicurezza e a individuare potenziali situazioni anomale.

Il servizio consiste in ispezioni esterne e/o interne all'Obiettivo, anche a piedi nel rispetto delle garanzie di sicurezza appresso elencate. Deve essere sempre disponibile un efficiente collegamento tra le GPG e la Sala Operativa.

Le ispezioni devono essere eseguite a intervalli irregolari, da variare di volta in volta, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16.

Le disposizioni contenute nell'offerta tecnica possono essere riferite, a titolo indicativo e non esaustivo, alle seguenti attività:

- Ispezionare l'Obiettivo, osservando eventuali segni di attività sospetta recente o in atto (es. varchi nella rete di protezione, vetri rotti);
- Eventuale apertura e chiusura dello stabile ad orari concordati con il Datore di lavoro;
- Accertarsi della chiusura degli infissi dell'Obiettivo;
- Rimuovere, se possibile, o segnalare ostacoli o impedimenti al libero e sicuro movimento di mezzi e persone (es. tombini spostati, detriti, bottiglie rotte);
- Segnalare la presenza di corpi illuminanti non funzionanti, indicandone con precisione la posizione;
- Esaminare le serrature di tutte le porte di sicurezza, rilevando eventuali segni di effrazione;
- Verificare il regolare funzionamento dell'impianto antintrusione, controllando che i cavi in vista e i segnalatori ottico-acustici siano in condizioni ottimali, che

la centralina non dia segnalazioni anormali, e che il dispositivo d'inserzione sia ben fissato e regolarmente funzionante;

- accertare situazioni anomale o di pericolo, ascensori fuori uso, apparecchiature elettroniche in funzione in assenza di personale, con l'immediato coinvolgimento dei servizi di emergenza competenti;
- Ispezionare eventuali aree parcheggio, accertandosi che le vetture in sosta siano autorizzate;
- Verificare che le vetture in sosta nei paraggi siano senza occupanti a bordo e con il motore freddo;
- Mantenere sgombre le uscite d'emergenza e le aree antistanti alle bocchette degli idranti;
- Osservare ogni forma di trasudato di umidità e identificare, se possibile, le cause di perdita di liquidi, segnalando tempestivamente l'accaduto;
- Chiedere rinforzi alla propria Sala Operativa per fronteggiare eventuali situazioni di maggior rischio;
- Informare le autorità preposte, mantenendosi a loro disposizione, ove siano riscontrate tracce di reati perpetrati o tentati, o altre anomalie sopra elencate;
- compilare il Rapporto di evento anomalo;
- Informare costantemente la propria Sala Operativa.
- certificare le ispezioni tramite apparecchiature di controllo posizionate lungo il percorso dell'ispezione. All'uopo, il fornitore dovrà installare, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica, apposite apparecchiature a verifica delle ispezioni, al fine di poter certificare le visite ispettive degli agenti e individuare con certezza ora e luogo delle eventuali anomalie rilevate, nonché il tempo di reazione e l'intervento effettuato.

In particolare è richiesto:

#### 2a) Vigilanza saltuaria notturna:

La vigilanza saltuaria notturna verrà effettuata all'esterno e all'interno dell'edificio tutte le notti dell'anno con le modalità sopra illustrare e secondo quanto indicato nell'offerta tecnica. Il numero di sequenze ispettive che il Fornitore deve predisporre per ciascun Obiettivo deve essere non inferiore a tre, con diversificazione in termini di sequenza e intervalli, ciò al fine di conferire alla sequenza ispettiva un carattere di imprevedibilità che ne aumenti l'efficacia deterrente.

#### 2b) Vigilanza saltuaria diurna:

La vigilanza saltuaria diurna verrà effettuata all'esterno e all'interno dell'edificio durante i giorni festivi e prefestivi dell'anno con le medesime modalità previste al precedente punto 2a). Il numero di sequenze ispettive che il Fornitore deve predisporre per ciascun Obiettivo deve essere non inferiore a tre, con diversificazione in termini di

sequenza e intervalli, ciò al fine di conferire alla sequenza ispettiva un carattere di imprevedibilità che ne aumenti l'efficacia deterrente.

Il numero delle ispezioni notturne e diurne può essere migliorato in sede di offerta tecnica.

Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente, il Fornitore deve fornire alla GPG addetta al servizio di vigilanza saltuaria almeno quanto segue:

- Ricetrasmittitore portatile, operante sulla frequenza d'Istituto, con batteria di capacità adeguata alla durata del turno di servizio, con chiamata selettiva;
- Trasmittitore portatile personale per la segnalazione di "uomo disteso", ove tale prestazione non sia già incorporata nel ricetrasmittitore precedente;
- Mezzo di trasporto efficiente, in buono stato di manutenzione e adatto alle condizioni operative e territoriali di esecuzione dell'ispezione;
- Smartphone o tablet, con batteria di capacità adeguata alla durata del turno di servizio e con possibilità di scattare fotografie, in grado di effettuare telefonate di servizio e di accedere da remoto alle funzionalità del SI;
- Dispositivo di registrazione elettronica dei controlli effettuati come indicato nell'offerta tecnica;
- Chiavi (messe a disposizione dal Datore di lavoro di ciascun obiettivo), per l'accesso all'Obiettivo nel caso di ispezioni da eseguire internamente allo stesso.

La dotazione minima del mezzo di trasporto e la seguente:

- Faro di profondità esterno orientabile;
- Estintore portatile omologato, di tipo universale, da 10 kg;
- Cassetta di primo soccorso, come da Allegato 2 del D.M. 388/2003;
- Torcia con sorgente d'illuminazione a LED.
- Radio ricetrasmittente sulla frequenza del Fornitore, con installazione fissa

### 3) vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza e intervento su allarme.

Come indicato nell'allegato 2A, in alcuni edifici oggetto dell'appalto sono installati impianti antintrusione, antincendio e videosorveglianza di proprietà dell'Istituto.

Prima dell'avvio del servizio l'Inail consegnerà a ciascun affidatario le specifiche tecniche degli impianti e relativi manuali per l'utilizzo in relazione alle singole strutture.

Il servizio consiste nella gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti da, ovvero diretti verso l'Obiettivo, ed è finalizzato eventualmente all'intervento a supporto della GPG o ad altra modalità di intervento individuata nell'offerta tecnica.

Il servizio è attivo 24 ore su 24 con le modalità di seguito indicate e definite nell'offerta tecnica.

Le segnalazioni di allarme sono trasmesse alla Sala Operativa del Fornitore e/o a un'eventuale Sala di controllo interna all'Obiettivo in uso al Fornitore, secondo le modalità di ricezione e gestione indicate nell'offerta tecnica.

Il Fornitore può allertare le Forze dell'Ordine ovvero altre Autorità che saranno ritenute necessarie, in conformità a specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, e previa verifica dell'effettiva esistenza del pericolo.

Il servizio è realizzato mediante la trasmissione di segnali, informazioni o allarmi provenienti da (anche più soluzioni integrate):

- Impianti di allarme, tramite comunicatori su linea telefonica commutata;
- Impianti di allarme, tramite comunicatori digitali su linea telefonica commutata,
- Impianti di allarme, tramite comunicatori in tecnica GSM-GPRS;
- Impianti di allarme, tramite comunicatori in tecnica ADSL;
- Ponte radio bidirezionale installato a totale onere del Fornitore e operante sulla frequenza in concessione al Fornitore stesso.

Il servizio deve essere erogato attraverso le seguenti modalità in maniera coordinata tra loro:

a) l'addetto alla Sala Operativa, secondo intervalli pre-programmati e in conformità alle procedure illustrate nell'offerta tecnica, in assenza di allarmi provenienti dall'Obiettivo e con le altre modalità definite nell'offerta tecnica, attiva il collegamento con il comunicatore periferico, ove tecnicamente possibile, al fine di verificare il corretto funzionamento del collegamento e lo stato di riposo delle segnalazioni locali.

In tal modo, l'addetto può verificare l'assenza di situazioni anomale (es. taglio della linea telefonica ecc.).

Nell'offerta tecnica devono essere indicate le modalità e la frequenza di verifica delle funzionalità dell'impianto, fermo restando la necessità di mantenere un idoneo equilibrio fra il tempo di individuazione e di perpetrazione di un reato e il tempo necessario per rilevarlo e per attivare l'intervento presso l'Obiettivo e, comunque, con una frequenza minima di verifica pari a 3 nell'arco delle 24 ore.

b) il manifestarsi di situazioni anomale presso l'Obiettivo genera l'invio di un allarme all'addetto alla Sala Operativa. Quest'ultimo, a seguito della ricezione di una o più segnalazioni di allarme (inviata da uno o più comunicatori), ne valuta la credibilità (es. attraverso parametri logico temporali) e, eventualmente, richiede l'intervento sul posto.

In entrambi i casi, la Centrale operativa dovrà immediatamente inviare una pattuglia che dovrà portarsi sul posto, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 15 minuti dalla segnalazione, accedere alla sede interessata con le chiavi tenute in custodia, entrare nell'edificio e verificare l'esistenza e l'entità del problema e attivare le procedure sopra descritte. Nel canone complessivo sono compresi n. 5 (cinque) interventi su allarme per ciascun anno contrattuale. Il numero di interventi compresi nel canone annuo possono essere migliorati in sede di offerta tecnica.

Nell'espletamento dell'intervento presso l'Obiettivo, per il quale valgono per esteso i dettami di cui al precedente punto 2) (trattasi di un servizio di vigilanza saltuaria non programmata), le GPG devono attenersi:

- Alle istruzioni impartite dalla Sala Operativa che riguardano i dati identificativi dell'Obiettivo e della segnalazione;
- Alle disposizioni di servizio, che devono essere opportunamente protette da un sistema di codifica tale da non permettere a persone non autorizzate l'immediata identificazione dell'Obiettivo.

L'intervento sul posto consiste nella verifica dell'integrità degli infissi esterni (porte e finestre), delle serrature, dei segnalatori ottico-acustici, delle telecamere esterne nonché di ogni altra attività di controllo illustrata nell'offerta tecnica e, successivamente, nell'accesso all'Obiettivo.

In caso di allarme improprio, la GPG deve provvedere al riarmo degli Apprestamenti tecnologici di sicurezza.

La GPG deve compilare il Rapporto di evento anomalo.

I costi afferenti alla trasmissione delle comunicazioni di cui sopra sono così attribuiti:

- Nel caso di comunicazioni che avvengono su linee telefoniche intestate all'Inail i costi sono a carico dell'Istituto;
- Nel caso di comunicazioni che avvengono su traffico GPRS generato dai comunicatori, i costi sono a carico del Fornitore (SIM fornita e gestita dal Fornitore);
- Nel caso di comunicazioni mediante ponte radio su frequenza assegnata al Fornitore, i costi sono a carico del Fornitore.

#### **ART. 8 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario riconosce che l'offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per il servizio in oggetto.

In particolare, l'affidatario dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura dei locali da vigilare e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi.

Conseguentemente nessuna obiezione l'affidatario stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione a una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione dei succitati elementi, né potrà eccepire la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente capitolato e dalla normativa di riferimento.

L'affidatario si impegna, in particolare, a effettuare il servizio di vigilanza con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata. All'uopo, l'affidatario garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in personale e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali.

L'affidatario si obbliga inoltre:

a) a consegnare entro 5 gg. dalla stipula, l'elenco dei nominativi del personale da impiegare presso ciascun Obiettivo, specificandone la relativa qualifica professionale, completo degli estremi dell'atto di riconoscimento della qualifica di guardia giurata armata, in corso di validità nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva nonché il nominativo dell'incaricato al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

All'uopo, l'affidatario deve organizzare il servizio di vigilanza in modo tale che ciascuna guardia sia assegnata alla stessa attività e sede per un periodo continuativo, al fine di assicurare la perfetta conoscenza degli ambienti, delle persone e delle dinamiche della sede, salvo comprovate e giustificate esigenze di organizzazione del servizio o un'espressa volontà contraria dell'Amministrazione;

b) a sostituire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta il personale che, per seri e giustificati motivi, risulti non idoneo all'espletamento del servizio e/o che, durante lo svolgimento dello stesso, non si sia attenuto alle previste disposizioni, abbia causato disservizi o abbia tenuto un comportamento non consono all'incarico ricoperto, del personale non gradito;

c) a garantire l'addestramento periodico e l'aggiornamento formativo delle guardie impiegate del servizio;

d) a comunicare entro 24 ore all'Istituto ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio di vigilanza.

L'affidatario si obbliga, altresì, a:

- rifondere all'Inail l'ammontare di eventuali oneri che l'Istituto medesimo dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'affidatario stesso;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

#### **ART. 9 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI E CAMBIO DI APPALTO**

L'affidatario del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che in ordine all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri relativi. Qualora a carico dell'affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico dell'affidatario, il quale, inoltre, assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all'Inail dal comportamento dell'affidatario medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, l'affidatario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi. I CC.CC.NN.LL. vigenti che disciplinano i rapporti di lavoro nell'ambito delle aziende che producono i servizi oggetto del presente appalto prevedono, al fine di tutelare nel modo più concreto i livelli occupazionali complessivi, prevedono che, in caso di cessazione di un appalto, sia eseguita la procedura di cambio di appalto che impone all'appaltatore subentrante di assumere, in qualità di dipendenti, gli stessi addetti dell'impresa appaltatrice uscente.

In ottemperanza ai predetti obblighi contrattuali e di quanto previsto dall'articolo 50 del d.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario di ciascun lotto, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad assumere il personale adibito nell'appalto uscente, secondo le procedure e con le modalità previste dai predetti CC.CC.NN.LL.



### **ART. 10 RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia e alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale e a quelli specificamente previsti nel presente capitolato.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni agli impianti e si accertasse la responsabilità del personale dell'Affidatario, quest'ultimo risponderà direttamente nella misura che sarà accertata dall'Inail.

Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi o a cose in proprietà dell'Inail o di qualsivoglia soggetto, l'affidatario si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità dell'Istituto al riguardo.

### **ART. 11 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'Affidatario assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, del D.Lgs. 101/2018 delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L'Affidatario si impegna altresì ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dall'Amministrazione in applicazione della medesima normativa.

Il legale rappresentante dell'Affidatario, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.Lgs. 101/2018; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

L'affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

### **ART. 12 SOGGETTI COINVOLTI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile unico del procedimento, relativamente alla fase di programmazione, gestione della procedura fino all'aggiudicazione, è la Dott.ssa Antonella De Pero funzionario della Direzione centrale acquisti.

In sede di stipula dei contratti relativi a ciascun lotto, saranno individuati un nuovo Rup e un Direttore dell'esecuzione del contratto (Dec) ai sensi di quanto previsto nelle linee guida Anac n. 3/2016 al punto 10.2 lett. e).

Il Dec dipende funzionalmente dal Rup, che ne controlla e coordina l'operato, e dal RUP può sempre essere sostituito in ogni funzione attribuitagli dal presente capitolato e dagli altri atti di gara.

Il Dec, sotto il controllo del Rup, ai sensi di quanto previsto nell'art. 18 comma 1 decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento e, in particolare:

- interloquisce col RUAC al fine di ottenere la corretta esecuzione della fornitura;
- verifica la conformità dell'esecuzione del servizio con l'ausilio dei direttori operativi;
- in caso di esito positivo della verifica, rilascia il certificato di verifica di conformità.

Nell'ambito di ciascuna struttura territoriale in cui ha luogo il servizio, possono essere altresì nominati i direttori operativi.

Durante il periodo di efficacia del contratto sono legittimati ad esprimere la volontà della stazione appaltante nei confronti del fornitore, il Rup, nei limiti delle sue competenze, il Dec. L'INAIL non si riterrà vincolato né responsabilizzato da atti, dichiarazioni o comportamenti posti in essere, nei rapporti col fornitore, con i suoi organi, ausiliatori, dipendenti o collaboratori o con subappaltatori, da soggetti diversi, anche se collaboratori o incardinati negli stessi uffici o strutture dei soggetti legittimati sopra indicati.

Il fornitore, per parte sua, al momento della stipula del contratto per ciascun lotto, comunica alla stazione appaltante, affinché risulti indicato nel contratto, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), che è il soggetto incaricato dal fornitore di sovrintendere all'esatta, corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni contrattuali, interfacciandosi e coordinandosi col DEC e/o col RUP.

La responsabilità operativa del servizio presso ciascun Obiettivo deve essere affidata ad una GPG in permanente reperibilità con i seguenti compiti:

- mantenere i contatti con il personale preposto dell'Istituto;
- controllare l'attività di ispezione effettivamente svolta;
- ove interpellato, intervenire immediatamente assicurando le azioni e i controlli del caso.

Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate al RUAC, devono intendersi come presentate direttamente al fornitore.

### **ART. 13 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

Ciascun affidatario di ogni lotto, prima della stipula del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Inail, il quale, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è prestata per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d'integrità.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'INAIL. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto con l'emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni erogate nell'ultimo bimestre di vigenza contrattuale prima della scadenza del contratto. In tale certificato il DEC attesta la conformità delle prestazioni ancora da remunerare nonché l'avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire all'affidatario che ne abbia necessità di esibirla all'istituto bancario o assicurativo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come previsto dall'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento delle prestazioni rese nell'ultimo bimestre è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo delle prestazioni da remunerare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato ai sensi dell'art 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 14 VERIFICHE DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI PAGAMENTO**

### *14.1 Verifiche di conformità*

La conformità dei servizi svolti presso ciascun Obiettivo, è accertata dal Dec con l'ausilio dei direttori operativi nominati presso ciascun Obiettivo.

Questi ultimi verificano costantemente la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e, a cadenza bimestrale, comunicano al Dec l'esito delle verifiche svolte al fine del rilascio del certificato di verifica di conformità tramite posta elettronica.

Il Dec redige e sottoscrive con cadenza bimestrale il certificato di verifica della conformità dopo aver acquisito, dai direttori operativi della propria regione o della Direzione generale, la comunicazione dell'esito positivo delle loro verifiche.

In caso di esito negativo della verifica di conformità dei servizi svolti, il Dec propone al Rup l'applicazione delle penali previste dall'art. 16.

Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal Dec in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda del fornitore, dal Rup, che decide in via definitiva.

L'ultimo certificato di verifica di conformità rilasciato dal Dec ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo col decorso di due anni dalla sua emissione.

### *14.2 Certificati di pagamento*

Il pagamento viene effettuato con cadenza bimestrale da ciascuna Direzione regionale o dalla Direzione Generale per la parte dei servizi eseguita presso gli uffici di propria competenza territoriale o funzionale.

Acquisito il certificato di verifica di conformità, il Rup rilascia il certificato di pagamento relativo al corrispettivo dei servizi svolti presso le sedi e gli uffici afferenti la propria Direzione regionale o generale, dandone immediata comunicazione al fornitore, ai fini dell'emissione della relativa fattura.

Nel caso in cui nei certificati di verifica di conformità siano evidenziati inadempimenti o ritardi rispetto ai termini pattuiti per l'esecuzione dei servizi, il Rup procede all'applicazione delle penali, con le modalità di cui al successivo art. 16, ed indica nel certificato di pagamento il relativo ammontare.

Il pagamento del corrispettivo dell'ultimo bimestre di vigenza del contratto è subordinato al prolungamento della garanzia definitiva prodotta o alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in entrambe le ipotesi alternative per un importo pari a quello precisato nell'art. 13 del presente capitolato e con l'efficacia ivi stabilita.

### **ART. 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento sarà effettuato con cadenza bimestrale.

L'Affidatario può emettere le fatture dopo aver ricevuto le comunicazioni di rilascio dei certificati di pagamento, di cui al precedente articolo, per l'importo ivi indicato.

Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Qualora, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., l'Istituto ricevesse la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 11, il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di quest'ultimo.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio utilizzando i seguenti codici univoci ufficio (C.u.u.) relativi a ciascun lotto:

*Tabella 2 – Codici Univoci Uffici*

<b>LOTTO</b>	<b>REGIONE</b>	<b>CODICE UNIVOCO UFFICIO</b>
<b>1</b>	<b>LAZIO e DIREZIONE GENERALE</b>	<b>7JN1MF</b>
<b>2</b>	<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	<b>50AMJB</b>
<b>3</b>	<b>SARDEGNA</b>	<b>1J1YGP</b>
<b>4</b>	<b>PUGLIA</b>	<b>FPMR00</b>

<b>5</b>	<b>CALABRIA</b>	<b>DME7T7</b>
<b>6</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>CDN300</b>

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dall'affidatario dovranno riportare nell'apposito campo esigibilità Iva il valore "S", che, come previsto dalle "specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio", indica la scissione dei pagamenti e consente all'Inail il versamento diretto all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).

L'Inail, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG ai sensi dell'art.25, comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66, che per il presente affidamento sono:

Cig lotto 1 - 7713798B79

Cig lotto 2 - 7713819CCD

Cig lotto 3 - 7713866399

Cig lotto 4 - 77138706E5

Cig lotto 5 - 7713879E50

Cig lotto 6 - 771388641A

Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, l'Affidatario dovrà compilare con il valore SIMEA il campo "1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>", presente nella "Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013" consultabile al seguente indirizzo:

**[http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato\\_FatturaPA\\_tabellare\\_1.0.pdf](http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf)**

ID E NOME TAG XML	VALORE DA INSERIRE
1.2.6<RiferimentoAmministrazione>	SIMEA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva, sarà trattenuto l'importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art.3, comma 1 della Legge 136/2010, indicato dall'Affidatario prima della stipula del contratto.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016, su ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione

della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del D.U.R.C..

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante l'Affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all'Inail entro 7 giorni dall'avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

L'affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt.3 e seguenti della Legge 136/2010.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione) e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Direzione, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Affidatario si impegna a trasmettere prima della stipula del contratto.

Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto sopra indicato, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se:

- i) il pagamento dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza;
- ii) in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a favore di ciascun membro del RTI.

La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## **ART. 16 PENALI**

Qualora nel corso dello svolgimento del servizio si riscontri che, per qualsiasi motivo, lo stesso non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata dall'Affidatario, gli inadempimenti accertati daranno luogo all'applicazione delle penali di seguito elencate:

- a) Mancato rispetto del numero di unità e degli orari di servizio: € 50,00 per ora non effettuata; € 500,00 per unità assente;
- b) Assenza di adeguata dotazione per le GPG e/o per le autovetture: € 500 per ciascuna irregolarità riscontrata;
- c) Mancata sostituzione del personale non gradito nei termini stabili: € 150 al giorno;
- d) Mancata effettuazione delle ispezioni notturne e/o diurne: € 500 per ciascun evento;
- e) Ritardata apertura/chiusura sede: € 500 per ciascun evento;
- f) per ciascun ulteriore rilievo risultante dalla verifica di conformità rispetto delle modalità di svolgimento del servizio previste: Euro 100 per ciascuna irregolarità riscontrata.

Le detrazioni a titolo di penale sono indicate nel certificato di pagamento che viene rilasciato dal Rup e comunicato al fornitore ai fini dell'emissione della fattura, e sono applicate sull'importo fatturato.

Le predette penali vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al RUAC da parte del Dec.

A tal fine, il Dec fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, entro il quale il RUAC deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il RUAC non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il Dec propone al Rup l'applicazione delle penali che saranno evidenziate nel certificato di pagamento e saranno trattenute dal corrispettivo spettante al fornitore, in occasione della prima liquidazione utile del corrispettivo.

Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale della fornitura relativa al singolo lotto; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto per il singolo lotto ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l'Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art. 18.



La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al committente, il diritto all'applicazione della penale.

#### **ART. 17 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DELL'AFFIDATARIO**

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'Affidatario, l'Inail, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 16, provvederà a trattenere un importo pari alle ore o frazioni di ore non prestate corrispondenti al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo ritenga opportuno, alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando all'affidatario la spesa eccedente la quota di corrispettivo trattenuta, salva restando ogni altra ragione o azione.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di due giorni, l'Inail ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

L'affidatario assume integralmente su di sé il rischio di malattia e infortunio degli addetti ai servizi appaltati, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza del servizio ed adottando all'uopo tutte le misure necessarie.

In caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza, proclamato dalle organizzazioni sindacali, deve esserne data comunicazione scritta al Responsabile del servizio Inail con preavviso di 48 ore. L'Inail opererà sul corrispettivo dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore, o frazioni di ore, di servizio non prestato o di numero di accessi ove previsti. Il calcolo sarà effettuato prendendo a riferimento i prezzi stabiliti in offerta.

#### **ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:

- a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;
- d) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all'Affidatario di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Affidatario medesimo, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per

il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

### **ART. 19 SUBAPPALTO**

L'Affidatario di ciascun lotto può affidare in subappalto i servizi in conformità alle disposizioni dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante. Il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 7 e 18 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e smi, l'Affidatario formula apposita richiesta e deposita copia autentica del contratto di subappalto stipulato con uno dei subappaltatori della terna indicata in sede di offerta presso la Direzione interessata almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Direzione interessata, il fornitore trasmette altresì:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto sarà autorizzato entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, INAIL non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Dec procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto

non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. In ogni caso, l'autorizzazione all'esecuzione del subappalto si intende subordinata alla ricorrenza di ogni altro presupposto previsto dalla normativa vigente (es. normativa in materia di documentazione antimafia).

Gli eventuali contratti tra il fornitore subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La Direzione interessata corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.

Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal DEC il quale, in caso di inosservanza da parte dell'impresa affidataria delle disposizioni di cui all'art. 105 del citato decreto, provvede a darne tempestiva segnalazione al RUP.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti, la Direzione interessata appaltante revocherà l'autorizzazione.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, l'Impresa deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del Contratto per lo specifico Lotto.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati alla Direzione interessata o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

### **ART. 20 ONERI FISCALI**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese di copia, stampa e bollo - e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.

### **ART. 21 CONTROVERSIE**

Tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Affidatario e la Stazione appaltante e/o le Direzioni interessate dovranno essere conosciute dal giudice competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c..

### **ART. 22 RINVIO NORMATIVO**

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice civile, dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla specifica normativa di settore.